

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"Bèthel - Comunità di famiglie di Siena"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione Privata di Fedeli "Bèthel - Comunità di famiglie di Siena" ai sensi del Codice di Diritto Canonico - Libro II - Titolo V - Capitoli I e III. L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito della Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino.

L'Associazione ha sede in Siena, Strada Vecchia dei Tufi n.1.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito della suddetta Arcidiocesi può essere deliberato dalla Giunta Esecutiva e sarà comunicato alle autorità competenti.

ART. 2 - SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione senza fine di lucro ha per scopo istituzionale quello di consentire alle persone che ne fanno parte di concretizzare un'esperienza di vita fraterna fondata sulla parola di Dio e su uno stile di vita sobrio, anche nella condivisione e gestione di beni personali e comuni, nell'accoglienza reciproca e gratuita, nell'apertura e attenzione al contesto sociale di riferimento. La Comunità è di sostegno alla persona e alla singola famiglia che ne fa parte.

Tale ispirazione attinge la sua attuabilità dal radicamento delle persone e delle famiglie nella storia della Chiesa locale senese. Le diverse esperienze vissute nello Spirito della prima comunità cristiana e del Concilio Vaticano II hanno determinato l'esigenza di vivere una condivisione sempre maggiore. L'obiettivo di una vita condivisa dovrà essere sempre inteso come un punto di

partenza da coltivare quotidianamente più che una meta già acquisita e raggiunta, poiché la comunità si costituisce quale strumento per la maturazione e la crescita personale di ciascuno.

Le modalità di attuazione dei suddetti scopi sono meglio specificate nella Regola di Vita di cui al successivo art. 3.

L'Associazione si prefigge di realizzare tali scopi attraverso le seguenti attività:

- condividere momenti di spiritualità e di formazione anche aperti a chiunque ne voglia fare esperienza;
- mettere in comune una parte del reddito familiare;
- collaborare con l'Ufficio Pastorale della Famiglia e il Consultorio Familiare "La Famiglia" di Siena;
- ricercare forme di acquisto alternative alla società consumistica, filiere corte, forme di commercio equo e solidale.

ART. 3 - LA REGOLA DI VITA

La Comunità di Famiglie è dotata di una Regola di Vita il cui testo viene allegato al presente Statuto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale..

La Regola può essere modificata dall'Assemblea con la presenza di due terzi dei soci ed il voto favorevole di due terzi dei presenti e il "nulla osta" dell'Ordinario Diocesano.

ART. 4 - CONDIZIONI DI APPARTENENZA

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini comunitari nonché i cittadini non comunitari residenti in Italia e in regola con le leggi vigenti.

Per acquisire la qualità di associato occorre presentare specifica domanda al

Presidente dell'Associazione.

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dalla Giunta Esecutiva all'unanimità, con l'iscrizione nel Libro dei soci, previo pagamento della quota associativa e previo impegno a versare la quota mensile; entrambe le quote sono determinate dal Regolamento di cui al successivo art. 11.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente ed ha effetto immediato.

ART. 5 - DECADENZA DEI DIRITTI DI APPARTENENZA

Oltre ai casi previsti dalla legge, la qualità di associato si può perdere quando l'associato compie azioni o persegue interessi incompatibili con le finalità dell'Associazione, o comunque in contrasto con i principi dell'etica sociale e della solidarietà umana, ovvero quando non risulta in regola con il pagamento della quota mensile, salvo che non vi abbia provveduto dopo l'avvenuta comunicazione scritta del Presidente.

In tali casi spetta alla Giunta Esecutiva accertare la predetta circostanza e deliberare la perdita della qualità di associato cui la stessa è riferibile, che verrà comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata a.r.

Avverso la decisione di espulsione assunta dalla Giunta Esecutiva l'associato può proporre ricorso avanti all'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle quote associative;
- da fondi costituiti con gli eventuali avanzi di gestione;
- da contributi e sussidi di varia natura versati da Enti e soggetti pubblici e

privati;

- da donazioni e lasciti testamentari da parte di enti e soggetti pubblici e privati;

- da ogni altro bene strumentale di cui l'Associazione abbia acquisito la proprietà in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea degli associati è sovrana.

L'assemblea è convocata dal Presidente a mezzo avviso inviato agli associati, con qualunque mezzo (lettera raccomandata, e.mail, fax, etc.) che possa garantire la prova dell'avvenuta ricezione, con preavviso non inferiore a dieci giorni.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per stabilire gli orientamenti generali dell'Associazione, nominare le cariche, quando del caso, approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

L'Assemblea, su proposta della Giunta, individua un sacerdote "Consigliere Spirituale" da proporre per la nomina da parte dall'Ordinario diocesano.

L'assemblea sarà anche convocata dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità o ne è fatta richiesta da almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza di voti dei

presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere assembleari ogni socio si può esprimere con un voto e può rappresentare per delega fino a tre soci.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di due terzi dei soci ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9 - LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è eletta dall'Assemblea ed i suoi membri debbono appartenere all'Associazione.

La Giunta Esecutiva si compone da un minimo di tre ad un massimo di undici membri (compresi il Presidente ed il Vice-Presidente) secondo quanto deciso dall'Assemblea al momento della nomina.

La maggioranza dei membri della Giunta Esecutiva deve essere costituita da associati che risiedono nelle strutture abitative in uso all'Associazione.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno oppure su richiesta congiunta di almeno tre membri.

Alle riunioni della Giunta Esecutiva possono partecipare anche soggetti esterni solo con funzioni consultive.

Il Presidente, il Vice-Presidente ed i componenti della Giunta Esecutiva e gli eventuali consulenti o partecipanti alle riunioni a norma della disposizione precedente, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza sugli argomenti

trattati e sulle decisioni assunte.

La Giunta Esecutiva propone all'Assemblea un sacerdote "Consigliere Spirituale" per la nomina da parte dell'Ordinario diocesano.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dalla Giunta Esecutiva fra i propri membri.

La Giunta Esecutiva può altresì eleggere tra i propri membri anche un Vice-Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli firma premettendo sempre la denominazione dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede la Giunta Esecutiva e ne attua le deliberazioni.

Il Presidente può prendere provvedimenti eccezionali ed urgenti che dovrà sottoporre tuttavia all'approvazione della Giunta Esecutiva da convocare entro i cinque giorni successivi.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento.

La firma del Vice-Presidente costituisce attestazione dell'assenza del Presidente.

ART. 11 - IL REGOLAMENTO

Allo scopo di garantire un rapido e snello funzionamento dell'attività di gestione della Comunità di famiglie, la Giunta Esecutiva redige un Regolamento, con possibilità per la stessa Giunta di provvedere a modificarlo sia per adeguarlo a mutate normative sia nel caso in cui si dovesse manifestare

inadeguato per gli scopi dell'Associazione stessa. Ogni modifica dovrà essere presa a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta.

ART. 12 - GESTIONE E RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione, in funzione del perseguimento degli scopi istituzionali, potrà stipulare accordi, contratti e convenzioni, instaurare rapporti e collegamenti con Enti o soggetti pubblici e/o privati, purché sia sempre garantita la propria indipendenza e la propria operatività istituzionale.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali potranno essere rimborsate unicamente le spese effettivamente sostenute, entro limiti preventivamente stabiliti; in caso di particolare necessità, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 13 - BILANCIO E RENDICONTO ECONOMICO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e cioè inizia dal primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.

Tutti gli atti di gestione sono riferiti all'esercizio di competenza in cui si realizzano.

Al termine di ogni esercizio la Giunta Esecutiva predisporrà il rendiconto economico-finanziario corredato dai documenti di rito, da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea entro il primo semestre dell'anno successivo.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere interamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio netto disponibile sarà devoluto per finalità di solidarietà sociale o per fini di pubblica utilità ad istituzioni che abbiano le stesse finalità o finalità analoghe a quelle dell'Associazione, sentito l'Ordinario Diocesano.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e del Codice di Diritto Canonico vigenti in materia.